

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE - (Provincia di Caserta) - **Modifiche Statuto Comunale.**

Ai sensi dell'art.6, comma 5, del T.U. 267/2000, si rende noto che con Delibera di Consiglio Comunale N° 7 del 21/02/2004, eseguibile, sono state apportate allo Statuto Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale N° 90 del 10/10/1991, le seguenti modifiche:

- Art. 22 - Sessioni del Consiglio - il 5° comma viene sostituito come segue:

5 -Le adunanze del Consiglio comunale hanno luogo su iniziativa del Presidente o dietro richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune. Ricorrendo tali richieste, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le relative questioni.

- Art. 23 - Convocazione dei Consiglieri- è sostituito come segue:

1. Il Presidente del Consiglio comunale, sentito il Sindaco, convoca i Consiglieri con avviso scritto da notificare a domicilio.

- Art. 27 - Presidenza delle sedute consiliari- è sostituito come segue:

1. Le sedute consiliari sono presiedute dal Presidente del Consiglio comunale, ad eccezione della prima seduta dopo le elezioni, che è convocata e presieduta dal Sindaco a norma dell'articolo 40, 5° comma, del D. Lgs. 267/2000.

2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti

3. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera il dibattito e dispone che i lavori si svolgano osservando il Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota; determina l'ordine delle votazioni; ne controlla e proclama il risultato; assicura la polizia di udienza.

4. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della Legge, del Regolamento e del presente Statuto.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

6. Il Presidente del Consiglio comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari.

7. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con il Sindaco, la Giunta, il Collegio dei Revisori dei conti, il Difensore civico. In questo ambito può autonomamente promuovere od incoraggiare tutte le iniziative che consideri utili allo stabilimento od al consolidamento di tali rapporti.

8. Il Presidente del Consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte all'attenzione del Consiglio.

9. Il Presidente distribuisce, secondo le competenze di ciascuna, alle commissioni, le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio, dandone contestuale notizia a ciascun Presidente; disponendo, anche a richiesta dei Presidenti di Commissione o per motivi d'urgenza o quando, comunque, lo ritenga, le sedute congiunte.

10. Il Presidente ha facoltà di prendere la parola in ogni momento. Può sospendere o togliere la seduta, facendo redigere motivato processo verbale.

11. Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio comunale nel proprio seno ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

- 12. Ogni Consigliere ha diritto ad esprimere il voto per un solo candidato.

13. Se alla prima votazione nessuno dei Consiglieri ha ottenuto la maggioranza assoluta, di cui al comma 11, si procede al ballottaggio tra i due Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione. E' eletto chi ottiene il maggior numero di voti ed, in caso di parità, il più anziano d'età.

14. Nella stessa seduta, per le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento, viene eletto un Vicepresidente, con voto limitato, segreto e con votazione separata, riservato alla minoranza consiliare.

15. In caso di assenza od impedimento del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni spettanti sono assunte dal Consigliere anziano.

16. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale determinata a norma dell'articolo 71, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

17. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di convocare e/o presiedere l'Assemblea, le funzioni sono assunte dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui al precedente comma, occupa il posto immediatamente successivo.

18. Il Presidente del Consiglio ed il Vicepresidente rimangono in carica per metà mandato ed esercitano le funzioni fino alla sostituzione. Cessano comunque dalla carica per dimissioni volontarie, in caso di scioglimento del Consiglio e per revoca. La revoca deve essere votata con le stesse modalità previste per la rispettiva elezione.

19. L'indennità spettante al Presidente del Consiglio comunale per l'esercizio della sua funzione è stabilita dalla Legge.

• Art. 29.- Verbalizzazione- il 1° comma viene sostituito come segue:

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, assicurando la redazione del verbale a norma del Regolamento interno. Il verbale medesimo è sottoscritto congiuntamente dal Segretario e dal Presidente dell'adunanza.

• Art. 33- è sostituito come segue:

- Composizione, presidenza e deliberazioni -

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori fino a sette.

2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco o, in subordine, l'Assessore più anziano d'età.

3. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti e, nel caso venga a determinarsi parità di voti, sarà determinante il voto del Presidente.

• Art. 44.- Competenze del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione Comunale - al 1° comma:

la lettera b) è abrogata;

la lettera d) è sostituita come segue: stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze della Giunta; richiede al Presidente del Consiglio la convocazione dell'Organo per l'esame delle questioni segnalate.

• Art. 59.-è sostituito come segue:

- Istituzione del Difensore civico -

1. Il Comune istituisce l'Ufficio del Difensore civico per garantire l'imparzialità, la tempestività e la correttezza dell'azione amministrativa del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti nonché da società a partecipazione comunale e concessionari che garantiscano servizi pubblici comunali, e per lo svolgimento delle funzioni ed attribuzioni previste dalla Legge.

2. Il Difensore civico segnala alle Autorità competenti, di propria iniziativa o ad istanza di cittadini singoli o associati, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. L'Ufficio del Difensore civico può essere esercitato in forma associata con altri Comuni, previa adozione di apposita convenzione.

4. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune.

5. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, entro 180 (centottanta) giorni dal suo insediamento, tra i cittadini residenti nel Comune che, per esperienze acquisite nell'esercizio di cariche elettive presso le Amministrazioni pubbliche o nello svolgimento dell'attività professionale, offrano garanzia di competenza giuridico - amministrativa, di probità ed obiettività di giudizio. L'elezione avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.

6. Le candidature all'Ufficio di Difensore civico possono essere proposte dagli organismi di partecipazione dei cittadini o da cittadini singoli o associati. All'ammissione delle candidature provvede la Giunta, sulla base dei requisiti fissati nel Regolamento.

7. Sono incompatibili con la carica di Difensore civico il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 4° grado del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri.

8. Il Difensore civico resta in carica fino alla fine della consiliatura. Può essere revocato dal Consiglio comunale e non può essere immediatamente rieletto.

9. Il Difensore civico ha diritto ad una indennità di carica pari a quella percepita da un Assessore comunale.

10. La struttura dell'Ufficio, le funzioni ed i diritti del Difensore civico sono disciplinate dal Regolamento.

11. Il Difensore civico, prima di assumere la carica, presta giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio, alla presenza del Sindaco.

- Art. 95.- è modificato come segue:

- Entrata in vigore dello Statuto -

i commi 1° e 3° vengono così sostituiti:

1. Il presente Statuto, dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale e la divenuta eseguibilità della relativa deliberazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

Piedimonte Matese, lì 24 febbraio 2004

Dr.ssa Rosa Maria Di Marco